

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 3365/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . .	1
Regolamento (CEE) n. 3366/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . .	3
Regolamento (CEE) n. 3367/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . .	5
Regolamento (CEE) n. 3368/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . . . .	7
Regolamento (CEE) n. 3369/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	9
Regolamento (CEE) n. 3370/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali . . . . .	15
Regolamento (CEE) n. 3371/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero . . . . .	17
Regolamento (CEE) n. 3372/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali . . . . .	19
Regolamento (CEE) n. 3373/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva . . . . .	22
Regolamento (CEE) n. 3374/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi . . . . .	24

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 3375/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato . . . . .	26
Regolamento (CEE) n. 3376/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato . . . . .	29
Regolamento (CEE) n. 3377/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato . . . . .	32
Regolamento (CEE) n. 3378/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali . . . . .	34
Regolamento (CEE) n. 3379/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati . . . . .	35
Regolamento (CEE) n. 3380/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . .	37
Regolamento (CEE) n. 3381/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole . . . . .	39
Regolamento (CEE) n. 3382/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone . . . . .	41
Regolamento (CEE) n. 3383/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino . . . . .	42
Regolamento (CEE) n. 3384/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia . . . . .	44
Regolamento (CEE) n. 3385/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . .	45
★ <b>Regolamento (CEE) n. 3386/83 della Commissione, del 29 novembre 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili . . . . .</b>	<b>47</b>
Regolamento (CEE) n. 3387/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine . . . . .	50
★ <b>Regolamento (CEE) n. 3388/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che modifica per la ventesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . . .</b>	<b>52</b>
★ <b>Regolamento (CEE) n. 3389/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca . . . . .</b>	<b>53</b>

* Regolamento (CEE) n. 3390/83 della Commissione, del 29 novembre 1983, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune . . . . .	54
* Regolamento (CEE) n. 3391/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1120/75 che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatel di Setubal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 22.05 C III a) 1 e b) 1 e 2, come pure 22.05 C IV a) 1 e b) 1 e 2 della tariffa doganale comune . . . . .	55
Regolamento (CEE) n. 3392/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	56
Regolamento (CEE) n. 3393/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali . . . . .	57
Regolamento (CEE) n. 3394/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83 . . . . .	59
Regolamento (CEE) n. 3395/83 della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la diciannovesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83 . . . . .	60

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3365/83 DELLA COMMISSIONE**

**del 30 novembre 1983**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 novembre 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	88,70
10.01 B II	Frumento duro	116,11 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	72,13 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	57,76
10.04	Avena	34,23
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	51,22 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	31,40 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	68,97 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	138,31
11.01 B	Farine di segala	115,73
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	193,38
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	148,12

- (<sup>1</sup>) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (<sup>3</sup>) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (<sup>4</sup>) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (<sup>5</sup>) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (<sup>6</sup>) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3366/83 DELLA COMMISSIONE**

del 30 novembre 1983

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 novembre 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,18	0,18	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3367/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/83 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/83 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3303/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2454/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 24. 11. 1983, pag. 6.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 3368/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/83 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2455/83 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3304/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 24. 11. 1983, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3369/83 DELLA COMMISSIONE**

del 28 novembre 1983

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/83<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975<sup>(5)</sup>, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976<sup>(6)</sup>, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83<sup>(8)</sup>, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71<sup>(10)</sup>, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(6)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

<sup>(7)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(8)</sup> GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato ;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione ; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 <sup>(1)</sup> ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	60,27
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	—
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	44,62
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	—
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	69,09
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	—
11.01 F	Farina di riso	—
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	62,28
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	—
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	44,62
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	—
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1)	88,83
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1)	69,09
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	59,22
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	—
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	60,27
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	—
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—

		(ECU/t)
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva <sup>(2)</sup>	39,66
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) <sup>(2)</sup>	—
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	60,27
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	—
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	42,14
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	—
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati <sup>(2)</sup>	—
11.02 B II c) (1)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	74,03
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria <sup>(3)</sup>	80,36
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria <sup>(3)</sup>	64,29
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena <sup>(3)</sup>	—
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento	44,00
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	28,00
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	60,27
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è resa praticamente inattiva	49,58
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è praticamente resa inattiva	39,66
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	78,96

		(ECU/t)
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	64,16
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso	—
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	16,68
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	12,34
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	118,74
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	71,52
11.08 A I	Amido di granturco <sup>(5)</sup>	48,20
11.08 A II	Amido di riso <sup>(5)</sup>	53,28
11.08 A III	Amido di frumento (grano) <sup>(5)</sup>	85,62
11.08 A IV	Fecola di patate <sup>(6)</sup>	48,20
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate <sup>(7)</sup>	—
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	104,31
17.02 B II a)	Glucosio e malto-destrina diversi dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata <sup>(4)</sup>	62,87
17.02 B II b)	Malto-destrina e sciroppo di malto-destrina, glucosio e sciroppo di glucosio contenenti allo stato secco, in peso, meno di 99 % di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata <sup>(4)</sup>	48,20
17.02 F II a)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, in polvere, anche agglomerata	65,87
17.02 F II b)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, presentati sotto forma diversa da quella di polvere	45,81
21.07 F II	Sciroppo di glucosio e sciroppo di malto-destrina, aromatizzati o colorati	48,20
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	12,50
23.02 A I b) 2.	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	12,50
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	12,50
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a)	12,50
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	23,95

- 
- (1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco
- che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron ;
  - che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.
- (2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (5) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore all'85 %.
- (6) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore al 78 %.
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3370/83 DELLA COMMISSIONE**

del 28 novembre 1983

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77<sup>(5)</sup>, la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo

alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 537/83<sup>(7)</sup>, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulla media delle restituzioni concesse per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese dell'esportazione e sul prelievo applicabile al granturco; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso<sup>(8)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.<sup>(5)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU n. L 63 del 9. 3. 1983, pag. 10.<sup>(8)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2*

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 28 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

(ECU/tonnellata)

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni		
23.07 B I		Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 21.07 F I):  il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli <sup>(1)</sup> è:			
	0510	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 %	2,28 <sup>(2)</sup>	2,71 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	1010	— superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 %	4,56 <sup>(2)</sup>	5,43 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	2010	— superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 %	9,13 <sup>(2)</sup>	10,86 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	3010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 %	13,69 <sup>(2)</sup>	16,29 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	4010	— superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 %	18,26 <sup>(2)</sup>	21,71 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	5010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 %	22,82 <sup>(2)</sup>	27,14 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	6010	— superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 %	27,38 <sup>(2)</sup>	32,57 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>
	7010	— superiore al 70 %	29,87 <sup>(2)</sup>	35,53 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	— <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

<sup>(2)</sup> Per esportazioni verso le zone A, B, C, D e E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77.

<sup>(3)</sup> Contenuto minimo di granturco e/o di sorgo superiore a : 0510 : 5 % ; 1010 : 10 % ; 2010 : 20 % ; 3010 : 30 % ; 4010 : 40 % ; 5010 : 50 % ; 6010 : 60 % ; 7010 : 60 %.

Qualora tale contenuto minimo sia rispettato, tali restituzioni, su richiesta dell'interessato, sono applicabili anche nel caso in cui il tenore di prodotti cerealicoli superi il tenore massimo previsto alla stessa linea.

<sup>(4)</sup> Per esportazioni verso gli altri paesi terzi.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3371/83 DELLA COMMISSIONE**

**del 30 novembre 1983**

**che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfaitariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 <sup>(4)</sup>, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'im-

porto di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 <sup>(5)</sup> per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti della sottovoce 17. B II della tariffa doganale comune, e l'elemento mobile è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	0,3754	—
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :		
	I. Isoglucosio	—	47,21
	ex II. non nominati	0,3754	—
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,3754	—
	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,3754	—
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati	—	47,21
	IV. altri	0,3754	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3372/83 DELLA COMMISSIONE**

del 30 novembre 1983

**che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 <sup>(4)</sup>, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio ; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77 <sup>(6)</sup> ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica <sup>(7)</sup>, per i

prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento ;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento ;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 ;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento ; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 chilogrammi di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste ; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75 <sup>(8)</sup> ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese ; che esse possono essere modificate nell'intervallo ;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (2)
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :  D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) : I. Isoglucosio ex II. non nominati, escluso il sorbosio E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	          — 0,3173 0,3173 0,3173	          31,73 — — —
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e di malto-destrina)	    — 0,3173	    31,73 —

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3373/83 DELLA COMMISSIONE**

del 30 novembre 1983

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti n. 171/67/CEE e (CEE) n. 616/72<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77<sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva dev'essere fissata prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,

- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,

- l'interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che inoltre detta restituzione dev'essere fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 171/67/CEE, conformemente ai criteri seguenti:

- prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produzione della Comunità,

- corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori,

- spese commerciali e spese di trasporto più favorevoli calcolate dai mercati della Comunità situati nelle principali zone di produzione fino ai porti o ad altri luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle spese commerciali e di resa sul mercato mondiale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	<i>(ECU/100 kg)</i> Importo della restituzione
15.07 A I (a)  II (a)	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati : Olio d'oliva : non trattato : Olio d'oliva vergine e altro : ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con olio d'oliva vergine : in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione <sup>(1)</sup> , e per le esportazioni verso i paesi terzi	50,00

<sup>(1)</sup> GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3374/83 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1983

che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1480/79<sup>(6)</sup>, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1591/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1983/1984<sup>(7)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 180 del 17. 7. 1979, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 40.

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare le restituzioni all'importo riportato in allegato per i prodotti per i quali è iniziata la campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate all'importo di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone, esclusi quelli destinati alla semina	7,00
ex 12.01	Semi di girasole, esclusi quelli destinati alla semina	—

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3375/83 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1983

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/83<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi

nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2542/83<sup>(8)</sup> e il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2542/83, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 250 del 10. 9. 1983, pag. 11.

<sup>(9)</sup> GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di

cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/100 kg) Tasso delle restituzioni
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 59,41
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	96,82
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	24,60
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso di esportazione di merci sottoindicate, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 262/79 e (CEE) n. 1932/81: — merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci 18.06 B e 21.07 C — preparazioni per la confezione di gelati, dette « ice-mix », comprese nella sottovoce 18.06 D e nella voce 21.07 — paste crude e preparazioni in polvere comprese nella sottovoce 19.02 B II b) b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci 18.06 D II c) e 21.07 G VII — IX c) nel caso d'esportazione di altre merci	— — — — 170,16 (1) 157,16

(1) Tasso applicabile unicamente nei casi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1760/83.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3376/83 DELLA COMMISSIONE**

del 30 novembre 1983

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/83<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/83<sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di

ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che una restituzione alla produzione è concessa per il frumento (grano) tenero, il granturco e le rotture di riso, nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso<sup>(7)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1460/82<sup>(8)</sup>; che, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, occorre prendere in considerazione l'ammontare della restituzione alla produzione applicabile durante il mese nel quale ha luogo l'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

<sup>(8)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 25.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.

1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
10.01 B I	Frumento (grano) tenero e frumento segalato :	
	— per l'industria dell'amido	5,639
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	8,141
10.01 B II	Frumento (grano) duro	10,834
10.02	Segala	7,124
10.03	Orzo	5,585
10.04	Avena	3,839
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina)	
	— per l'industria dell'amido	2,913
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	4,660
10.06 B I b) 1	Riso semigreggio a grani tondi	20,476
10.06 B I b) 2	Riso semigreggio a grani lunghi	20,784
10.06 B II b) 1	Riso lavorato a grani tondi	26,421
10.06 B II b) 2	Riso lavorato a grani lunghi	30,122
10.06 B III	Rotture di riso :	
	— per l'industria dell'amido	3,505
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	5,896
10.07 C	Sorgo	6,482
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato	9,979
11.01 B	Farina di segala	11,248
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	16,793
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	9,979

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3377/83 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1983

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 606/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), g) ed h) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/83<sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti

comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati; che una restituzione alla produzione è concessa per lo zucchero bianco o per lo zucchero greggio alle condizioni contemplate nel regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come è qui di seguito indicato:

- a) alla tabella A dell'allegato, per l'esportazione di queste stesse merci, sempre che non abbiano beneficiato di una restituzione alla produzione contemplata nel regolamento (CEE) n. 1400/78;
- b) alla tabella B dell'allegato, per l'esportazione di merci non considerate alla lettera a).

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

**Tabella A**

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg :</i>	Zucchero bianco :	31,73
	Zucchero greggio :	26,53
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :	$31,73 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—
	Isoglucosio o sciroppo di isoglucosio aromatizzato o colorato :	31,73 <sup>(2)</sup>

**Tabella B**

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg :</i>	Zucchero bianco :	27,85
	Zucchero greggio :	22,96
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :	$27,85 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—

<sup>(1)</sup> S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

<sup>(2)</sup> Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3378/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1577/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2152/83<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3073/83<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2152/83 e nell'articolo 105 dell'atto di adesione ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modifi-

care l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 9,337 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette trasformati negli Stati membri diversi dalla Grecia, e a 8,918 ECU/100 kg per quelli trasformati in Grecia.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU n. L 301 dell'1. 11. 1983, pag. 34.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3379/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1220/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che l'importo dell'aiuto complementare previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2466/83<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3074/83<sup>(4)</sup>;

considerando che, in mancanza del prezzo obiettivo valevole per la campagna 1984/1985 per i foraggi essiccati, l'importo dell'integrazione; in caso di fissazione anticipata per i mesi di aprile, maggio e giugno 1984 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo obiettivo valevole nei mesi di aprile, maggio e giugno 1983; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1984/1985 sarà noto;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2466/83

e all'articolo 104 dell'atto di adesione della Grecia ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto complementare ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'aiuto complementare previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di aprile, maggio e giugno 1984, per i foraggi essiccati, sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° dicembre 1983 per tener conto del prezzo obiettivo fissato per la campagna 1984/1985.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU n. L 301 dell'1. 11. 1983, pag. 35.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° dicembre 1983 per i foraggi essiccati

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Foraggi disidratati : ex 12.10 B Concentrati di proteine : ex 23.06 B	Foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	0	0

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

gennaio 1984	0	0
febbraio 1984	0	0
marzo 1984	0	0
aprile 1984 <sup>(1)</sup>	0	0
maggio 1984 <sup>(1)</sup>	0	0
giugno 1984 <sup>(1)</sup>	0	0
luglio 1984 <sup>(2)</sup>	0	0
agosto 1984 <sup>(2)</sup>	0	0
settembre 1984 <sup>(2)</sup>	0	0
ottobre 1984 <sup>(2)</sup>	0	0

<sup>(1)</sup> Fatta salva la fissazione, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, del prezzo d'obiettivo per i foraggi essiccati, nonché delle percentuali di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 117/78.

<sup>(2)</sup> In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3380/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2866/83 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3309/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2866/83 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 14. 10. 1983, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 24. 11. 1983, pag. 20.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	8,864
ex 12.01	Semi di girasole	19,237

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		dicembre 1983	gennaio 1984	febbraio 1984	marzo 1984	aprile 1984	maggio 1984
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	8,864	9,384	9,904	10,424	9,858	9,858
ex 12.01	Semi di girasole	19,237	19,913	20,372	20,465	20,004	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3381/83 DELLA COMMISSIONE**

del 30 novembre 1983

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2937/83<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2866/83 della Commis-

sione, del 13 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi<sup>(7)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 288 del 21. 10. 1983, pag. 20.

<sup>(7)</sup> GU n. L 282 del 14. 10. 1983, pag. 33.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

[ECU/100 kg (\*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	41,436
ex 12.01	Semi di girasole	40,318

[ECU/100 kg (\*)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		dicembre 1983	gennaio 1984	febbraio 1984	marzo 1984	aprile 1984	maggio 1984
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	41,436	41,436	41,436	41,436	42,522	42,522
ex 12.01	Semi di girasole	40,318	40,257	40,413	40,935	41,396	—

(\*) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,24184	DM
1 ECU =	2,52595	FI
1 ECU =	44,9008	FB/Flux
1 ECU =	6,87456	FF
1 ECU =	8,14104	Dkr
1 ECU =	0,725690	£ (Irl.)
1 ECU =	0,565227	£ (GB)
1 ECU =	1 362,81	Lit
1 ECU =	79,8811	Dra

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3382/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1982/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2156/83 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3162/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2156/83

ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 22,668 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU n. L 309 del 10. 11. 1983, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3383/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che prevede misure speciali per i semi di ricino<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo

visto il regolamento (CEE) n. 1853/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di ricino<sup>(2)</sup>,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2874/77, quando il prezzo di obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale dei semi di ricino viene concessa un'integrazione; che l'integrazione in oggetto è pari alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo è stato stabilito con regolamento (CEE) n. 1574/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1983/1984<sup>(3)</sup>;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è stabilito per semi alla rinfusa della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo, consegnati a Rotterdam;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1853/78 il prezzo del mercato mondiale è stabilito sulla base delle effettive migliori possibilità d'acquisto, escluse le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale vengono prese in considerazione unicamente le offerte fatte sul mercato mondiale per forniture da effettuarsi nel periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari e le quotazioni registrate alle borse importanti per il commercio internazionale per forniture da effettuarsi nel medesimo periodo; che il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari è stato fissato con regolamento (CEE) n. 2081/79 della Commissione, del 26 settembre 1979, relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di ricino<sup>(4)</sup>;

considerando che, qualora le offerte e le quotazioni non rispondano alle condizioni suindicate, occorre effettuare gli adattamenti previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/79;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1853/78, qualora per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi di ricino non vi siano offerte e quotazioni che possano essere prese in considerazione, detto prezzo è determinato sulla base delle offerte e delle quotazioni sul mercato mondiale o comunitario dell'olio e dei pannelli di ricino; che a tal fine si tiene conto del valore dei quantitativi medi di olio e di pannelli ottenuti dalla trasformazione, nella Comunità, di 100 chilogrammi di semi di ricino, detraendo da questo valore un importo corrispondente ai costi di trasformazione degli stessi semi in olio ed in pannelli;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1853/78, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi di ricino, non si disponga di offerte o di quotazioni su cui basarsi e sia inoltre impossibile accertare il valore dei pannelli o dell'olio ricavati dai semi, il prezzo del mercato mondiale è eguale al prezzo d'obiettivo per i semi di ricino;

considerando che, per consentire il corretto funzionamento del regime d'integrazioni, occorre prendere in considerazione nel quadro delle stesse:

- per le monete che sono mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio, in contanti, di ciascuna di queste monete, constatato in un determinato periodo rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che a seguito dell'applicazione delle norme summenzionate il prezzo del mercato mondiale deve essere fissato a 69,549 ECU/100 kg;

considerando che l'integrazione deve essere fissata una volta al mese in modo da garantire la sua messa in applicazione fin dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione; che essa può essere modificata nel frattempo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

<sup>(1)</sup> GU n. L 332 del 24. 12. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 212 del 2. 8. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 244 del 27. 9. 1979, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2*

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77 è fissato a 0 ECU/100 kg.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3384/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1984/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1614/79 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2744/83<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3217/83<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2744/83 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1614/79 è fissato a 19,630 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 269 dell'1. 10. 1983, pag. 46.

<sup>(4)</sup> GU n. L 318 del 16. 11. 1983, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3385/83 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 1983**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3323/83<sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto

dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3323/83 è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 329 del 25. 11. 1983, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento : per le esportazioni verso :							
	— la Cina	0	+ 6,00	+ 4,00	+ 2,00	+ 1,00	+ 1,00	+ 1,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	— 2,00	— 4,00	— 5,00	—	—
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	—	—	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	0	0	0	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3386/83 DELLA COMMISSIONE****del 29 novembre 1983****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3063/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 8.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	1 513	270,47	75,39	226,33	23,88	44 567	84,39	19,01
1.12	07.01-21 07.01-22	07.01 B I	Cavolfiori	4 443	796,33	223,32	667,69	70,67	132 662	251,37	62,06
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	961	172,15	48,04	144,14	15,21	28 449	54,00	11,94
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	1 172	208,01	57,65	175,20	18,53	34 838	64,60	14,55
1.20	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	5 850	1 038,18	287,76	874,46	92,50	173 879	322,42	72,61
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	1 214	217,62	61,02	182,46	19,31	36 254	68,69	16,95
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	5 723	1 015,75	281,54	855,57	90,50	170 122	315,46	71,05
1.30	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	3 927	697,05	193,20	587,12	62,10	116 744	216,48	48,75
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	1 342	240,32	67,07	201,22	21,23	39 715	75,39	16,67
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	2 389	426,91	119,00	357,25	37,70	70 346	133,20	30,02
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	4 460	791,58	219,40	666,75	70,52	132 577	245,84	55,36
1.60	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle barbatelle mangerecce	831	147,62	40,91	124,34	13,15	24 724	45,84	10,32
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	4 591	814,85	225,85	686,35	72,60	136 475	253,07	56,99
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	2 052	368,76	102,39	308,19	32,41	60 531	114,51	25,96
1.80		07.01 K	Asparagi :								
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	24 341	4 319,64	1 197,30	3 638,44	384,87	723 471	1 341,55	302,15
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	11 383	2 020,05	559,91	1 701,49	179,98	338 326	627,36	141,29
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	2 967	526,68	145,98	443,63	46,92	88 211	163,57	36,84
1.100	07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	2 577	457,32	126,75	385,20	40,74	76 594	142,03	31,98
1.110	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	2 429	431,05	119,47	363,08	38,40	72 195	133,87	30,15
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	44 408	7 965,69	2 210,49	6 651,74	700,33	1 317 180	2 474,71	549,40
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	1 335	237,70	66,91	200,63	21,17	39 729	75,29	17,42
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	2 256	400,49	111,00	337,33	35,68	67 076	124,38	28,01
1.130	07.01-94	ex 07.01 T	Melanzane (Solanum melongena L.)	2 381	422,55	117,12	355,92	37,64	70 771	131,23	29,55
1.140	07.01-96	ex 07.01 T	Zucchine (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.)	2 412	428,14	118,67	360,63	38,14	71 707	132,97	29,94
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T	Sedani da erbucce e sedani a coste	2 652	470,77	130,48	396,53	41,94	78 847	146,21	32,93
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	3 669	651,26	180,51	548,55	58,02	109 075	202,26	45,55
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	1 834	325,58	90,24	274,24	29,00	54 530	101,11	22,77
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	4 372	784,39	217,67	655,00	68,96	129 704	243,68	54,10
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	6 200	1 100,32	304,98	926,80	98,03	184 286	341,72	76,96
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	9 481	1 682,55	466,36	1 417,21	149,91	281 800	522,55	117,69
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.50.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— sanguigne e semi-sanguigne	1 459	261,28	72,92	218,77	23,08	43 178	81,96	18,12

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	2052	364,24	100,96	306,80	32,45	61 005	113,12	25,47
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	1820	323,08	89,55	272,13	28,78	54 111	100,34	22,59
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:								
2.60.1	08.02-29		— Monreal e satsuma	1 522	270,21	74,89	227,60	24,07	45 256	83,92	18,90
2.60.2	08.02-31		— Mandarini e wilkings	1 356	240,63	66,69	202,69	21,44	40 303	74,73	16,83
2.60.3	08.02-32		— Clementine	2 366	419,89	116,38	353,67	37,41	70 325	130,40	29,37
2.60.4	08.02-34 08.02-37		— Tangerini e altri	1 763	312,19	86,44	263,36	27,86	52 548	96,97	22,09
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	2 030	360,40	99,89	303,57	32,11	60 362	111,93	25,20
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o « grape-fruits », freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	2 063	366,13	101,48	308,39	32,62	61 321	113,70	25,61
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	2 603	462,01	128,06	389,15	41,16	77 380	143,48	32,31
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	2 627	466,22	129,22	392,69	41,53	78 084	144,79	32,61
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	3 730	661,97	183,48	557,58	58,98	110 870	205,59	46,30
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	1 742	309,31	85,73	260,53	27,55	51 804	96,06	21,63
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	2 210	391,09	108,49	330,10	34,85	65 658	121,46	27,41
2.115	08.06-50	08.06 C	Cotogne	2 490	446,25	125,14	374,16	39,60	74 342	140,86	34,77
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	1 813	325,50	90,35	271,87	28,60	53 429	100,99	22,67
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	1 813	325,29	90,26	271,63	28,59	53 789	101,05	22,43
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	2 691	479,80	133,60	402,07	42,48	79 565	149,33	33,11
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	4 080	732,78	203,58	612,17	64,66	120 536	227,85	52,11
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	5 686	1 006,34	279,17	849,41	89,68	168 949	312,54	70,53
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	18 557	3 293,17	912,79	2 773,84	293,41	551 553	1 022,76	230,35
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	7 285	1 306,73	362,62	1 091,18	114,88	216 076	405,96	90,12
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	567	100,79	27,87	85,12	8,98	16 894	31,23	7,10
2.190	08.09-19	ex 08.09	Meloni	2 926	519,26	143,92	437,37	46,26	86 968	161,26	36,32
2.195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegrane	4 400	780,95	216,46	657,80	69,58	130 797	242,54	54,62
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	12 204	2 165,77	600,30	1 824,23	192,96	362 733	672,62	151,49
2.205	ex 08.09-90	ex 08.09	Nespole	3 040	544,55	151,99	455,95	48,11	89 991	170,83	37,77

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3387/83 DELLA COMMISSIONE**

del 30 novembre 1983

**che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, comma 2,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta, determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore delle carni suine in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento n. 614/67/CEE<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni provenienti da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi si effettuino a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione del prezzo medio d'offerta dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato per prodotto e paese d'origine devono essere fissati importi supplementari corrispondenti alle cifre indicate in detto allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/83<sup>(6)</sup> ha stabilito le regole generali che consentono la fissazione di importi supplementari per i prodotti per i quali non è stato

fissato un prezzo limite; che il regolamento n. 202/67/CEE prevede talune modalità di applicazione di tali norme, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle offerte franco frontiera di questi prodotti; che, secondo le informazioni giunte alla Commissione, le offerte in provenienza dai paesi terzi, determinate tenendo conto tanto dei prezzi indicati nei documenti doganali quanto di tutti gli altri elementi indicativi dei prezzi praticati nei paesi terzi, evolvono in modo tale che è necessario fissare importi supplementari per questi prodotti corrispondenti alle cifre indicate in allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 1 dei regolamenti n. 121/65/CEE<sup>(7)</sup>, (CEE) n. 564/68<sup>(8)</sup>, (CEE) n. 998/68<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83<sup>(10)</sup>, (CEE) n. 2260/69<sup>(11)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, e (CEE) n. 1570/71<sup>(12)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, i prelievi applicabili a taluni prodotti, indicati in detti regolamenti, originari ed in provenienza dalla Repubblica federale d'Austria, dalla Repubblica popolare di Polonia, dalla Repubblica popolare ungherese, dalla Repubblica socialista di Romania e dalla Repubblica popolare di Bulgaria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari previsti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.

<sup>(4)</sup> GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 29.

<sup>(6)</sup> GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag. 2560/65.

<sup>(8)</sup> GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 6.

<sup>(9)</sup> GU n. L 170 del 19. 7. 1968, pag. 14.

<sup>(10)</sup> GU n. L 38 del 10. 2. 1983, pag. 12.

<sup>(11)</sup> GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 22.

<sup>(12)</sup> GU n. L 165 del 23. 7. 1971, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine**

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo supplementare	Origine dell'importazione
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : b) non nominati	10,00	origine : Ungheria e Repubblica democratica di Germania (!)
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 6. altre : aa) disossate bb) non nominate	10,00 10,00	origine : Ungheria e Svezia origine : Ungheria e Svezia

(!) Ad eccezione del commercio interno tedesco conformemente al protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3388/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****che modifica per la ventesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3233/83 <sup>(4)</sup>, ha fissato l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

considerando che, alla luce delle informazioni più recenti di cui dispone la Commissione per quanto riguarda le pratiche commerciali seguite dai paesi in questione e per quanto riguarda la natura ufficiale degli organismi in questione, il suddetto regolamento dovrebbe essere modificato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nell'elenco degli organismi che possono indire gare, contenuto contenuto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81, il primo organismo sotto al paese importatore Algeria : « Office national de commercialisation (Onaco), 29, rue Ben M'Hidi, Larbi » è sostituito dal seguente :

« Office national de commercialisation (Onaco)

o

Entreprise nationale de produits alimentaires (Enapal)

29, rue Larbi Ben M'Hidi

Alger ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.<sup>(3)</sup> GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU n. L 319 del 17. 11. 1983, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3389/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3222/83 del Consiglio, del 15 novembre 1983, che fissa il totale di catture ammesse, la quota di queste catture disponibile per la Comunità e la ripartizione di detta quota tra gli Stati membri, per il merluzzo carbonaro nelle divisioni III a, IV, II a (zona CEE) e III b, c, d, (zona CEE)<sup>(3)</sup>, fissa il contingente del merluzzo carbonaro attribuito ad ogni Stato membro per il 1983;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che le catture di merluzzo carbonaro nelle divisioni CIEM II a (zona CEE), III a, III b, c, d, (zona CEE) e IV eseguite da parte di navi battenti

bandiera della Danimarca avevano esaurito i contingenti assegnati per il 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle divisioni CIEM II a (zona CEE), III a, III b, c, d (zona CEE) e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate nella Danimarca, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1983.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle divisioni CIEM II a (zona CEE), III a, III b, c, d, (zona CEE), e IV, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di merluzzo carbonaro catturato in dette divisioni da parte di navi battenti bandiera della Danimarca, o registrate nella Danimarca sono proibiti dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 17 novembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Giorgios CONTOGEOORGIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 319 del 17. 11. 1983, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3390/83 DELLA COMMISSIONE**

del 29 novembre 1983

**recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1984 la validità delle disposizioni previste fino al 31 dicembre 1983 per quanto riguarda i tabacchi originari dei paesi o dei territori che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate;

considerando che, di conseguenza, occorre modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3035/79<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3187/82<sup>(3)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/79 la data del 31 dicembre 1983 è sostituita da quella del 31 dicembre 1984.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3391/83 DELLA COMMISSIONE**

del 28 novembre 1983

**recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1120/75 che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatel di Setubal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 22.05 C III a) 1 e b) 1 e 2, come pure 22.05 C IV a) 1 e b) 1 e 2 della tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto d'adesione della Grecia, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che la « Junta nacional do vinho », che figura nell'allegato II, casella 3, del regolamento (CEE) n. 1120/75<sup>(2)</sup> come organismo di emissione del certificato di qualità per il vino di Madera destinato alla Comunità, è stata sostituita dall'« Instituto do vinho do Madeira »; che la denominazione di « Instituto da vinho do Porto », che figura nell'allegato I, casella 3, di tale regolamento come organismo di emissione del certificato di qualità per il vino di Porto, non deve più essere preceduta o seguita da talune indicazioni;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1120/75 per quanto riguarda gli allegati I, II e l'allegato VI, nel quale figura l'elenco degli organismi di emissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1120/75 è così modificato :

- 1) all'allegato I, casella 3, viene soppressa l'attuale indicazione « Ministerio da economia — Secretaria de estado do comercio »;
- 2) all'allegato II, casella 3, l'attuale denominazione « Ministerio da economia Junta, nacional do vinho — Delegação na região vinicola da Madeira — Funchal » è sostituita dalla denominazione « Instituto do vinho da Madeira — Funchal »;
- 3) all'allegato VI, terza colonna, alla linea A, l'attuale indicazione « Entrepoto da Gaia » è soppresso e, alla linea B, la denominazione « Junta nacional de vinho, Delegação na região vinicola da Madeira » è sostituita dalla denominazione « Instituto do vinho da Madeira ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, i modelli di certificato utilizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1120/75 possono essere utilizzati fino al 30 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3392/83 DELLA COMMISSIONE**

del 30 novembre 1983

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3362/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU n. L 335 del 30. 11. 1983, pag. 32.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	37,12 31,60 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3393/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3305/83 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3305/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3305/83 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 327 del 24. 11. 1983, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati : (I) Zuccheri bianchi : (a) zuccheri canditi (b) altri (II) Zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi : II. altri : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	31,73 29,83    29,19 <sup>(1)</sup> 26,92 <sup>(1)</sup>	0,3173

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3394/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1880/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1880/83, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la ventesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1880/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 32,348 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3395/83 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1983****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la diciannovesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 1882/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1882/83 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciannovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la diciannovesima gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1882/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 29,640 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 15.